CITTA' DI POTENZA DI REPERTORIO CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO L'anno 2024 - Duemilaventiquattro - il giorno xx del mese di xxxxx in Potenza, nella sede degli uffici comunali di Via Parco Sant'Antonio La Macchia, sono presenti: il Comune di Potenza con sede in Potenza, Piazza Matteotti, codice fiscale n. 00127040764, in persona del dott. Vito Di Lascio, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxx, in qualità di Dirigente dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" giusta decreto n. 65 del 12/07/2024 del Registro Provvedimenti del Sindaco, di proroga dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate", in prosieguo denominato anche "Comune" o "Amministrazione comunale" e per brevità anche "concedente", Il Sig. Carella Vito, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx cod. fisc. xxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Copisteria del Tribunale" Partita IVA 02061790768, di seguito anche (Concessionario) PREMESSO CHE con Determinazione dirigenziale n. 241 del 30/11/2016 fu approvato il bando ed il relativo disciplinare per l'affidamento in concessione di un locale presso il Palazzo degli Uffici Giudiziari di Potenza - Via Nazario Sauro – da destinare ad uso copisteria per la durata di anni 5 (cinque); in data 29/12/2016 la commissione diede atto che la migliore offerta, per la concessione del suddetto locale fu quella proposta dalla ditta COPY VD di

Verrastro Donato per un canone annuo pari ad €. 12.120,00 (euro	
dodicimilacentoventi/00);	
- in data 08/02/2017 con determinazione dirigenziale n. 59 l'affidamento	
del locale per l'esercizio dell'attività di copisteria all'interno del Palazzo di	
Giustizia fu definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta;	
- in data 17/05/2017 fu sottoscritto il contratto Rep. n.7/2017 per	
disciplinare il rapporto giuridico di concessione;	
- con atto integrativo Rep. 15219 del 01/06/2020, a seguito di cessione di	
ramo d'azienda, il sig. Vito Carella è subentrato alla ditta Copy VD in tutti i	
diritti, obblighi ed oneri derivanti dal suddetto contratto Rep. 7/2017 nei	
confronti del Comune di Potenza fino alla scadenza del 16 maggio 2022;	
- Con determinazione dirigenziale RCG n. XXX del XX/XX/2024, si è	
provveduto al rinnovo e rinegoziazione del contratto di concessione in uso	
di un locale all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza per l'esercizio	
dell'attività di copisteria con l'approvazione dello schema del presente	
contratto;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Oggetto	
Oggetto del presente contratto è la disciplina dello spazio e dell'attività ad uso	
esclusivo Copisteria esercita nel locale interno al Palazzo di Giustizia di	
Potenza come individuati dall'elaborato grafico allegato sotto la lettera "A" al	
presente contratto di concessione. Il concessionario assume formale obbligo	
di effettuare il servizio presso la sede del Palazzo di Giustizia di Potenza per i	
frequentatori, con le modalità e con gli obblighi, nei tempi ed alle condizioni	
_	

previste nel presente contratto. L'Amministrazione concedente non verserà	
alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio oggetto di questo	
contratto in quanto il concessionario, in cambio del pagamento del canone di	
cui al successivo art. 4, ottiene il diritto di incamerare e gestire i proventi	
derivanti dall'attività del servizio di Copisteria prestato all'interno del Palazzo	
di Giustizia di Potenza. La messa a disposizione del predetto locale, concesso	
in uso dall'Amministrazione Comunale di Potenza, non configurerà in alcun	
modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e,	
pertanto, non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.	
Nel corso del contratto, in caso di ristrutturazione e/o ampliamento disposto	
dall'Amministrazione, i locali individuati potranno subire delle variazioni,	
senza dover provvedere all'indizione di nuovo bando. In tal caso potranno	
eventualmente essere revisionati gli importi relativi al presente contratto di	
concessione. Si precisa che l'utilizzo del servizio di Copisteria è facoltativo da	
parte dell'utenza e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna	
richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale	
mancata utilizzazione del servizio da parte dei frequentatori. A tal proposito,	
non si garantiscono né un numero minimo di utenti né il mantenimento del	
numero dei dipendenti. Il Concessionario non può pretendere alcun	
corrispettivo oltre al pagamento del servizio dei fruitori a cui lo stesso sia	
stato effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la	
eventuale mancata affluenza o diminuzione di utenza. I locali concessi in uso	
per la fornitura del servizio non possono avere altro utilizzo, né possono	
essere concessi per l'uso, in tutto o in parte, a terzi.	
Art. 2 – Ubicazione e descrizione dei locali.	

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione esclusiva del	
concessionario, per tutto il periodo in cui sarà vigente il contratto di	
concessione, il locale, della superficie di circa 50 mq catastalmente	
identificato al Foglio 48 particella 3095 – Piano terra, così come individuato	
nell'allegato "A" al presente contratto di concessione (piantina planimetrica).	
<u>Art. 3</u> – Dotazioni - Oneri a carico del concessionario.	
Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura ed istallazione degli	
ulteriori impianti, degli arredi e delle attrezzature che ritenesse opportuno	
implementare o rinnovare per garantire un servizio di Copisteria più	
efficiente e, soprattutto, conforme alla normativa di settore.	
Il locale di cui all'art. 1, al momento della sottoscrizione del presente	
contratto, è in possesso del concessionario. Il Concessionario potrà apportare	
modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti previa	
autorizzazione dell'Amministrazione. Eventuali lavori che si rendessero	
necessari per adeguare, a norma delle leggi sopravvenute, il suddetto locale,	
dovranno essere eseguiti dal concessionario a propria cura e spese, previa	
autorizzazione del Comune. Il locale concesso sarà tenuto dal concessionario	
costantemente e per tutta la durata del contratto in ottimo stato di	
conservazione salvo il deperimento determinato dall'uso.	
In occasione della riconsegna del locale affidato, le parti provvederanno alla	
verifica dello stato di conservazione di quanto consegnato; eventuali	
interventi che si rendessero necessari per eliminare i danni causati dal	
concessionario saranno, previa comunicazione scritta, immediatamente	
risarciti all'Ente. Gli eventuali danni non dipendenti dal normale deperimento	
d'uso che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o	

risoluzione dovranno essere immediatamente risarciti da parte del	
concessionario all'Ente per un importo pari alla spesa necessaria al ripristino,	
oltre una maggiorazione del cinque per cento (5%) a titolo di penale. Si	
precisa, altresì, che:	
1. Qualora, su autorizzazione dell'Amministrazione concedente, venissero	
eseguiti lavori di adattamento nel locale dell'esercizio, le opere saranno, al	
termine del rapporto, acquisite al patrimonio dell'Amministrazione, senza	
che il concessionario possa vantare diritti di sorta salvo la possibilità per	
l'Amministrazione di chiedere la rimessione in pristino dei luoghi;	
2. Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la	
concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.	
Art. 4 – Canone di concessione .	
A fronte della concessione del locale adibito ad uso esclusivo di Copisteria, il	
Concessionario riconosce all'Amministrazione concedente un canone di	
concessione annuo, pari ad € 9.999,00 (Euro novemilanovecentonovantanove	
zero centesimi) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente	
contratto, da versare in rate mensili anticipate a mezzo bonifico bancario in	
favore del conto intestato al Comune di Potenza in essere presso BdM Banca	
spa (già Banca Popolare di Bari) Viale G. Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –	
ABI 05424 - CAB 04297 Codice IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209)	
ovvero mediante avvisature di pagamento (QR code).	
Art. 5 – Durata del contratto	
La presente concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione è avrà	
durata fino alla data del 16 maggio 2027. Alla scadenza non potrà più essere	
rinnovata.	

Art. 6 – Modalità e condizioni di esecuzione del servizio.	
Il servizio dovrà essere svolto garantendo un orario di apertura al pubblico	
oltre che nell'orario diurno anche nelle ore pomeridiane. La permanenza nel	
locale del personale, compreso quello addetto alle pulizie, non dovrà protrarsi	
oltre le ore 20:00 di ogni giorno.	
Il Concessionario assume a proprio carico ogni rischio di carattere economico	
legato alla conduzione della Copisteria e qualsiasi responsabilità – civile,	
penale, amministrativa, derivante da obblighi normativi in materia fiscale o	
contributiva, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – connessa	
all'esecuzione del servizio. L'Amministrazione Comunale è, perciò, sollevata da	
ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario dovrà tenere il locale,	
nonché i mobili le attrezzature e tutto il materiale destinato alle attività	
dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.	
Il servizio di Copisteria non potrà essere interrotto per nessuna ragione, salvo	
scioperi o causa forza maggiore. Eventuali cause di sospensione del servizio	
dovranno essere prontamente comunicate all'Amministrazione concedente, la	
quale si riserverà il diritto di accertarle. In caso di arbitraria sospensione del	
servizio, l'Amministrazione concedente, qualora ne ricorrano le condizioni,	
procederà a formale contestazione ed avrà facoltà di applicare la penale	
prevista al successivo art. 11, per ogni giorno ingiustificato di mancata	
prestazione.	
Art. 7 – Personale e conduzione della rivendita.	
Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro, è tenuto a conformarsi, in	
materia di conduzione del personale, alla normativa vigente per l'attività	
svolta. Il Concessionario dovrà nominare, entro la data di inizio del servizio,	

un proprio responsabile operativo disponibile in loco, rintracciabile nelle ore	
di apertura, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi	
problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione del servizio.	
Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Il Concessionario è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei	
terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al	
servizio.	
Il Concessionario è tenuto, senza oneri a carico dell'Amministrazione, a	
conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di	
prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività	
connesse alla concessione, che saranno eventualmente impartite dalle	
competenti strutture dell'Amministrazione.	
Art. 9 – Avviamento Commerciale.	
Data la peculiarità del servizio - non aperto su piazza o su strada pubblica e	
non aperto incondizionatamente al pubblico, ma funzionante in locale situato	
 all'interno del Palazzo di Giustizia ove possono accedere soltanto coloro che	
abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno di essi (personale dipendente,	
visitatori ed utenti autorizzati) - il concessionario gestore riconosce e dà atto,	
senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al	
riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale a seguito della	
scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsivoglia ragione, del contratto.	
Art. 10 – Obblighi ed oneri contrattuali.	
Sono ad esclusivo carico del concessionario:	
a) Tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento del	
contratto e dall'applicazione di ognuna delle sue clausole;	

b) Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri connessi all'esecuzione del contratto,	
ivi compresi quelli relativi alla stipula e registrazione dello stesso;	
c) I rischi connessi con l'attività cui il contratto darà origine. Rimane pertanto	
escluso qualsiasi onere per l'Amministrazione derivante:	
- dal verificarsi di eventi dai quali l'utenza dovesse ricevere danno;	
- dalla risoluzione del contratto prima della scadenza prevista all'art. 5, nel	
caso di rilascio anticipato dell'immobile, e dalla conseguente	
disinstallazione delle attrezzature e delle dotazioni e successiva messa in	
ripristino del locale nella situazione in cui erano al momento della	
consegna, che dovranno avvenire a cura e spese del concessionario;	
d) l'adeguamento funzionale del locale alle esigenze di esercizio ed alla	
normativa vigente che regola il settore;	
e) la fornitura delle ulteriori attrezzature e dotazioni ritenute eventualmente	
necessarie. Tali beni, alla scadenza naturale del contratto, qualora non	
ritirate dal concessionario entro 30 giorni, rimarranno, senza l'esborso di	
alcun onere, di proprietà della stessa Amministrazione Comunale;	
f) la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento	
del servizio;	
g) la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e	
derattizzazione ordinaria e straordinaria del locale occupato nonché delle	
apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili;	
h) la manutenzione ordinaria del locale assegnato con relativi infissi, la	
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di	
quanto altro necessario per l'espletamento del servizio. Qualora il	
concessionario non provvedesse all'ordinaria manutenzione del locale	
6	

concesso sarà facoltà dell'Amministrazione eseguire in via sostitutiva le	
prestazioni addebitandone il relativo costo allo stesso concessionario, con	
eventuale recupero delle somme mediante escussione della garanzia	
fideiussoria definitiva per il relativo importo;	
i) la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle norme vigenti,	
derivanti dall'attività espletata, ivi compreso ogni genere amministrativo,	
tecnico ed economico annesso, nonché lo smaltimento a proprie spese di	
eventuali rifiuti speciali;	
j) l'intestazione a nome del Concessionario della fornitura dell'utenza di	
energia elettrica;	
k) il pagamento della tassa dei rifiuti, connessa alla gestione del servizio	
affidato in concessione;	
l) il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle	
apparecchiature ed attrezzature fornite;	
m) la disinstallazione delle attrezzature e delle dotazioni, comprensiva di ogni	
relativo onere diretto o indiretto senza che il concessionario abbia diritto	
ad alcun rimborso e/o risarcimento;	
Il Concessionario inoltre è tenuto: 1) ad esporre, in maniera ben visibile le	
licenze ed autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività rilasciate dalle	
autorità competenti ed il proprio recapito; 2) a far rispettare all'interno del	
locale l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto	
all'osservanza del divieto, come previsto dalla normativa vigente in materia.	
3) a non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o	
quant'altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori del locale concesso in uso,	
se non nelle apposite aree individuate; 4) a provvedere che gli	

approvvigionamenti non ostacolino minimamente la normale attività della	
struttura; 5) a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che	
dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione concedente per	
inadempienze o per responsabilità del concessionario, all'immediato e totale	
rimborso a favore dell'Amministrazione stessa che, in caso contrario, si rifarà	
sulla garanzia fideiussoria definitiva prestata richiedendone l'escussione nella	
misura prevista.	
E' a carico dell'Amministrazione concedente la manutenzione straordinaria	
del locale, restando esclusi gli oneri derivanti da eventuali danni che	
dovessero verificarsi per negligenza ovvero uso improprio da parte del	
personale dipendente del concessionario.	
Art. 11 – Penalità.	
In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto,	
effettuata la relativa contestazione al concessionario e considerate le	
giustificazioni da esso fornite, l'Amministrazione potrà procedere	
inappellabilmente all'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di penale per	
la violazione di ogni singola prescrizione, fatto salvo il maggior danno e,	
comunque, la facoltà della pronuncia di decadenza;	
Le penali saranno versate a cura del concessionario direttamente sul conto	
corrente intestato all'Ente. Le penali verranno applicate con la sola formalità	
della contestazione scritta dell'inadempienza al Concessionario, con termine	
di giorni 5 dal ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di	
quest'ultimo. Le sanzioni pecuniarie, qualora non corrisposte entro 15 giorni	
dalla richiesta saranno incamerate mediante escussione della polizza	
fideiussoria definitiva per l'importo dovuto. In caso di reiterate inadempienze	

sarà facoltà dell'Amministrazione concedente procedere alla risoluzione del	
contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato.	
L'applicazione delle penali o la risoluzione anticipata di cui all'art. 13 non	
esonerano comunque il concessionario dagli obblighi del risarcimento di	
eventuali ulteriori danni.	
<u>Art. 12</u> – Obbligo di controllo.	
L'Amministrazione Comunale di Potenza potrà espletare i controlli che riterrà	
opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso alle	
norme ed alle prescrizioni di legge, nonché alle prescrizioni del presente	
contratto. Il Comune, per il controllo, si avvale del personale Amministrativo	
Comunale addetto al servizio e/o settore competente.	
Art. 13 – Cause di Risoluzione.	
L'Amministrazione concedente risolverà il contratto di diritto e con effetto	
immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:	
1) reiterati ritardi superiori ai sessanta giorni o unico ritardo superiore ai tre	
mesi nel pagamento dell'onere di concessione;	
2) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine	
di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
dell'Amministrazione;	
3) sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del	
servizio da parte del Concessionario;	
4) gravi reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel	
presente contratto di concessione.	
Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: a) cessazione dell'attività,	
oppure scioglimento, fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e	

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, qualsiasi procedura	
concorsuale cui sia sottoposto il concessionario; b) allorchè si manifesti	
qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del	
contratto; c) il concessionario ceda il contratto oppure subappalti senza	
autorizzazione dell'Amministrazione; d) il concessionario non esegua il	
servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto.	
L'Amministrazione concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai	
sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di	
15 giorni, decorso il quale si intende risolto di diritto, qualora:	
1. Il concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole,	
all'ingiunzione dell'Amministrazione di porre rimedio a negligenze a	
inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta	
esecuzione del contratto nei termini prescritti;	
2. Il Concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per	
mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente	
contratto o di legge, dopo l'applicazione delle penali;	
3. Il Concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili	
al concessionario stesso, salvo che per motivi di giusta causa documentati	
dal concessionario e concordati con il concedente	
In tutte le ipotesi suddette il contratto sarà risolto, in danno, a seguito di	
dichiarazione dell'Amministrazione di avvalersi della presente clausola, da	
notificarsi al concessionario nei modi di legge.	
In qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per cause non	
imputabili all'Amministrazione, le attrezzature e le dotazioni già installate	
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, senza l'esborso di alcun onere	

da parte della stessa qualora non ritirate entro 30 giorni, e si procederà	
all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior	
danno, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto al	
concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il	
concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa	
incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
Art. 14 – Cause di Recesso.	
Il Comune di Potenza potrà recedere in tutto o in parte dalla concessione, con	
preavviso minimo di sei mesi, per motivi di pubblico interesse o per	
trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi del	
servizio, senza che competa al concessionario alcun rimborso o indennizzo.	
Art. 15 – Disposizioni finali e controversie.	
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di concessione,	
per l'esecuzione del contratto si rimanda alle norme concernenti	
l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 16	
Novembre 1923 n. 2440; R.D. 23 Maggio 1924 n. 827) e sue modifiche ed	
integrazioni. Le leggi, i regolamenti e norme citate e le loro eventuali	
modifiche e/o integrazioni, per tutti gli effetti che derivano, per quanto ad	
essa non siano materialmente allegate. Per eventuali controversie il Foro	
competente è quello di Potenza.	
Art. 16 – Obbligo alla riservatezza.	
Il concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali attinenti	
all'Amministrazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso	
dell'esecuzione del servizio. Tali dati potranno essere utilizzati	
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del	

medesimo servizio. Il concessionario si impegna ad individuare i soggetti	
incaricati del trattamento dei dati personali e a comunicare i nominativi	
all'Amministrazione entro 10 giorni dall'inizio dell'attività.	
Art. 17 – Prescrizioni Varie	
1) Il concessionario, i suoi rappresentanti, i dipendenti e collaboratori,	
nonché tutto il personale dei sub-fornitori e tutti gli automezzi, di	
qualunque tipo, sia del concessionario che dei sub-fornitori, dovranno	
essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione all'ingresso nei e	
presso il locale posto a disposizione per l'espletamento del servizio. È	
facoltà dell'Amministrazione revocare il permesso di accesso per motivi di	
sicurezza, ordine e disciplina della struttura.	
2) L'ingresso, la permanenza e l'uscita del personale e degli automezzi del	
concessionario e dei sub-fornitori avverranno negli orari e con le modalità	
stabilite dall'Amministrazione. Il concessionario, tutto il proprio personale	
e quello dei sub-fornitori è tenuto, nell'esecuzione del contratto, ad	
osservare le disposizioni impartite dall'Amministrazione e ad uniformarsi	
alla disciplina della struttura.	
3) Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme e le disposizioni	
previste dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli operatori.	
4) Il personale del concessionario ha l'obbligo di informare tempestivamente	
l'Amministrazione di qualsiasi inconveniente o problema che dovesse	
verificarsi. Il concessionario ed il proprio personale dovrà fornire tutte le	
notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte	
dall'Amministrazione.	

5) L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento accertamenti in ordine	
all'affidabilità del concessionario e del proprio personale. Il rappresentante	
e l'incaricato potranno essere ricusati dall'Amministrazione sia all'atto	
della loro nomina che durante l'esecuzione del contratto, senza obbligo di	
dichiararne i motivi.	
6) Il Concessionario, i suoi rappresentanti, i dipendenti e collaboratori sono	
obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a	
conoscenza in occasione dell'accesso e della permanenza nel locale	
dell'Amministrazione e sono altresì obbligati a non divulgarli in alcun	
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
titolo per scopi che non siano strettamente necessari ed attinenti	
all'esecuzione del contratto.	
Art. 18 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa.	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, <mark>la Ditta Individuale</mark>	
"Copisteria del Tribunale" di Carella Vito ha prestato apposita cauzione	
definitiva di €. 3.030,00 (euro tremilatrenta/00), mediante atto di	
fidejussione bancaria a garanzia n. xxxxxxxxxxx emesso in data xx/xx/xxxx	
fidejussione bancaria a garanzia n. xxxxxxxxxxx emesso in data xx/xx/xxxx dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La ditta concessionaria, a	
dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxx. La ditta concessionaria, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, ha altresì stipulato polizza assicurativa RCT/RCO n. xxxxxxxxxx rilasciata in data xx/xx/xxxx dalla società xxxxxxxxxx spa con sede in Potenza con un massimale di €. 955.000,00 (euro novecentocinquantacinquemila/00). L'Amministrazione è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che siano presenti nel locale concesso anche se derivino da	
dalla xxxx Banca Spa con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Si conviene a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso o	
compensato nel corrispettivo derivante al concessionario dalla gestione del	
servizio. Il Concessionario si impegna a tenere sempre valide sia la	
fidejussione bancaria solidale che la polizza assicurativa di cui al presente	
articolo per la durata del contratto, presentando al dirigente, parte contraente	
del presente contratto, le quietanze di pagamento dei relativi premi. Detta	
documentazione assicurativa viene accettata dall'Amministrazione	
concedente con la sottoscrizione, da parte del competente dirigente sopra	
costituito, del presente contratto e viene conservata unitamente allo stesso.	
 il Concessionario per il Comune di Potenza	
	1